



## **CITTA' DI VALENZA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA SOSTA NEGLI “*STALLI ROSA*”  
DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE  
IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI  
CON UN BAMBINO DI ETA' NON SUPERIORE A DUE ANNI  
(art. 188-bis Codice della Strada)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 102 DEL 06/09/2022

# INDICE

=====

**ART. 1 - FINALITA'**

**ART. 2 - DEFINIZIONI**

**ART. 3 - OGGETTO**

**ART. 4 - SOGGETTI AVENTI TITOLO**

**ART. 5 - MODALITA' MODALITA' DI RILASCIO**

**ART. 6 - VALIDITA' ED UTILIZZO DEL "PERMESSO ROSA"**

**ART. 7 - DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO DEL  
"PERMESSO ROSA"**

**ART. 8 - VIOLAZIONI**

**ART. 9 - NORME INTEGRATIVE E TRANSITORIE**

**ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

## ARTICOLO 1- FINALITA'

I cosiddetti “*parcheggi rosa*” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con prole fino a due anni al seguito, dal momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con meno stress e nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture o servizi, laddove può risultare difficoltoso reperire un posto per l'auto;

Il D.L. 10 settembre 2021 n.121, convertito con modificazioni dalla L. 09 novembre 2021, n. 156 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 il 09/11/2021 ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*”, ha stabilito all'art. 1 comma 3) le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta “stalli rosa” per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”, introducendo altresì il nuovo art. 188 bis del D.lgs 30 aprile 1992 n.285 “*Sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni*” che disciplina la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, consentendo agli enti proprietari della strada la possibilità di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti.

Il Comune di Valenza autorizza il rilascio del “permesso rosa” nei casi e con le modalità stabiliti nel presente Regolamento.

## ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Per “stalli rosa” si intendono gli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale denominato “permesso rosa”;

Ai fini del predetto Regolamento si definiscono “donne in stato di gravidanza” le donne munite di certificato medico rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata che ne attesta le generalità, l'epoca della gravidanza e la data presunta del parto;

Ai fini del predetto Regolamento si definiscono genitori con un bambino di età non superiore a due anni le persone che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino le genitorialità;

Lo stallo di sosta rosa riservato è identificato mediante la segnaletica stradale orizzontale e verticale realizzata ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione;

## ARTICOLO 3 – OGGETTO

Il presente Regolamento si applica, con appositi provvedimenti viabili, alle aree di sosta riservate, delimitate e denominate “stalli rosa”, individuate e realizzate all’interno delle vie facenti parte del demanio comunale.

Le aree di sosta di cui al precedente articolo sono riservate:

- alla sosta dei veicoli dei titolari di contrassegno speciale denominato “permesso rosa”.

Le aree di sosta di cui al precedente articolo sono delimitate da:

- segnaletica orizzontale: colorazione gialla delle linee di riservazione degli stalli ai sensi dell’art. 149 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada; colorazione rosa (codice RAL del colore come stabilito dalla Circolare del dipartimento per la Mobilità sostenibile – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, protocollo 2926/2022) per il pittogramma rappresentante le due condizioni di utilizzo dello stallo rosa: ovvero la donna in stato di gravidanza e la carrozzina per bambini, da tracciare sulla pavimentazione stradale;

- segnaletica verticale: segnale di cui alla figura II 79/c dell’art. 120 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada su cui va inserito il pittogramma (con le coordinate cromatiche del colore rosa come stabilito dalla Circolare del dipartimento per la Mobilità sostenibile – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, protocollo 2926/2022) rappresentante le due condizioni di utilizzo dello stallo rosa: ovvero la donna in stato di gravidanza e la carrozzina per bambini.

L’art. 149 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada stabilisce le modalità di delimitazione degli stalli riservati, salve successive e modificazioni ed integrazioni.

## ARTICOLO 4 - SOGGETTI AVENTI TITOLO

Possono sostare nelle aree riservate di cui al precedente articolo i soggetti muniti di idoneo permesso denominato “permesso rosa” ai sensi della normativa vigente.

Per il Comune di Valenza (AL) possono richiedere il rilascio del predetto permesso i soggetti che presentano il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- essere residente nel Comune di Valenza (AL);
- essere in fase di gravidanza attestata con certificato medico rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata;
- essere genitori residenti nel Comune di Valenza (AL) di un bambino di età non superiore a due anni.

## ARTICOLO 5 - MODALITA' di RILASCIO

I soggetti in possesso dei necessari requisiti possono presentare istanza per il rilascio mediante la compilazione del modulo di “Istanza per il rilascio di permesso rosa”.

Il modulo può essere:

- ritirato direttamente presso lo sportello del front-office del Comando di Polizia Locale durante gli orari di apertura al pubblico;
- scaricato in formato pdf dal sito istituzionale del Comune di Valenza: [www.comune.valenza.al.it](http://www.comune.valenza.al.it).

Lo stampato compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e completo degli allegati richiesti, pena la non ammissibilità della domanda, deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Valenza oppure inviato a mezzo mail all'indirizzo:

- [comune@cert.comune.valenza.al.it](mailto:comune@cert.comune.valenza.al.it) oppure
- [protocollo@comune.valenza.al.it](mailto:protocollo@comune.valenza.al.it)

L'Ufficio preposto provvederà a valutare le richieste pervenute ed al rilascio del “permesso rosa” che potrà essere successivamente ritirato presso lo sportello del front-office del Comando di Polizia Locale durante l'orario di apertura al pubblico.

## ARTICOLO 6 - VALIDITA' ED UTILIZZO DEL “PERMESSO ROSA”

Il “permesso rosa” copre uno spazio temporale che va dallo stato della gravidanza, documentato, fino al compimento dei due anni del bambino.

Il “permesso rosa” rilasciato durante lo stato di gravidanza documentata sarà valido fino al 15° giorno dalla data del parto. Durante questi 15 giorni potrà essere richiesta la proroga della validità del permesso già esistente fino al 2° anno di età del nascituro, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio della nascita del bambino.

Il “permesso rosa” rilasciato successivamente al parto sarà valido fino al compimento dei due anni del bambino.

Al compimento del secondo anno di età del bambino il “permesso rosa” cesserà naturalmente della propria validità e sarà in carico al/alla richiedente la restituzione all'Ufficio che ne ha curato l'emissione.

Qualora venissero a mancare o a cessare, per qualsiasi motivo, i requisiti per il quali il “permesso rosa” è stato rilasciato è a carico del/della richiedente la restituzione all'Ufficio che ne ha curato l'emissione.

Il “permesso rosa” è strettamente personale; l’utilizzo, così come previsto dalla normativa vigente, è riservato alla “donna in stato di gravidanza” o ai “genitori del bambino di età non superiore a due anni” e pertanto non ne è consentita la cessione a terze persone.

Successivamente la data del parto il “permesso rosa” deve essere utilizzato unicamente con la presenza del minore.

L’esposizione sul veicolo del “permesso rosa” durante la sosta deve essere in “originale”. L’esposizione di copie fotostatiche, riproduzioni, imitazioni o qualsiasi altro documento che non sia il permesso in originale non sono ritenuti validi; i trasgressori e/o gli utilizzatori saranno perseguiti a norma delle Leggi vigenti.

Il “permesso rosa” consente la sosta esclusivamente all’interno degli “stalli rosa” debitamente segnalati.

L’improprio utilizzo del permesso nella circolazione stradale sarà sanzionato a norma delle violazioni previste dal vigente Codice della Strada.

Durante il periodo di sosta del veicolo all’interno degli spazi riservati e denominati “spazi rosa”, il “permesso rosa” deve essere esposto sulla parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile e leggibile in tutte le sue parti al fine di poter consentire, agli organi preposti di cui all’articolo 12 del Codice della Strada, i dovuti controlli.

Al fine di poter garantire un uso razionale e corretto degli “stalli rosa” consentendone un impiego a rotazione a tutti gli aventi titolo, si dispone, come prescritto all’articolo 7 comma 1 lettera d), di regolamentare la sosta dei veicoli all’interno degli “stalli rosa” con una limitazione oraria per un limite massimo consecutivo di 2 ore dalle ore 08:00 alle ore 20:00, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Ai sensi dell’art. 157 comma 6 è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario in cui la sosta ha avuto inizio.

Tale regolamentazione sarà resa nota agli utenti mediante l’apposizione della segnaletica prevista dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.

## **ARTICOLO 7 - DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO**

In caso di deterioramento l’interessato/a può richiedere dell’emissione di un duplicato del permesso compilando l’apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, riconsegnando il “permesso rosa” deteriorato ed allegando una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità valido (solo se l’istanza non è sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato addetto);

In caso di smarrimento l’interessato/a può richiedere il rilascio di un duplicato del “permesso rosa” compilando, l’apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ed allegando una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità valido (solo se l’istanza non è sottoscritta dall’interessato in presenza dell’impiegato addetto);

In caso di furto l’interessato/a può richiedere il rilascio di un nuovo “permesso rosa”, presentando copia della denuncia all’Autorità Giudiziaria nella quale devono risultare gli estremi del permesso ed allegando copia fotostatica non autenticata di un documento

d'identità valido (solo se l'istanza non è sottoscritta dall'interessato in presenza dell'impiegato addetto);

## **ARTICOLO 8 – VIOLAZIONI**

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada sono incaricati del controllo e di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

L'uso improprio delle strutture riservate alla sosta dei veicoli di titolari di "permesso rosa" e l'inosservanza delle condizioni e dei limiti indicati nell'autorizzazione sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

## **ARTICOLO 9 - NORME INTEGRATIVE, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali in precedenza approvate.

Il presente Regolamento potrà essere soggetto ad integrazioni o revisione a seguito di modifiche delle norme di Legge.

## **ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 108 dello Statuto Comunale, è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima che segue dopo l'adozione della deliberazione approvata in conformità all'articolo 124 c.1 del T.U. 267/2000 ed una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

## Riferimenti:

- D.L. 10 settembre 2021 n.121, convertito con modificazioni dalla L. 09 novembre 2021, n. 156;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Art. 7 del D.lgs 30 aprile 1992 n.285 – Codice della Strada;
- Art. 188-bis del D.lgs 30 aprile 1992 n.285 – Codice della Strada;
- D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Circolare del dipartimento per la Mobilità sostenibile – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, protocollo 2926/2022)